

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'istituzione dei diritti politici della donna
negli affari cantonali e comunali — modificazione dell'art. 13
della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 (testo riordinato)

(del 23 dicembre 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di presentarvi una proposta di riforma parziale della Costituzione cantonale intesa a concedere i diritti politici alla donna negli affari cantonali e comunali. L'importanza dell'argomento richiede da parte nostra una spiegazione approfondita dei motivi che ci inducono a sollevare questo delicato problema politico.

Pur dispensandoci dall'entrare nei dettagli di un tema che è già stato ampiamente dibattuto nel Cantone, analizzeremo la natura del suffragio femminile in relazione all'evoluzione storica della partecipazione popolare alle decisioni di governo e descriveremo come al di là delle nostre frontiere nazionali e cantonali il problema si è posto ed è stato affrontato.

Ci soffermeremo poi ad analizzare il significato della riforma per il nostro Cantone. E' infatti dalla lucida osservazione della realtà cantonale che abbiamo tratto il convincimento che è tempo che gli elettori ticinesi si pronuncino nuovamente, e ci auguriamo in modo positivo, sulla concessione dei diritti politici alla donna.

1. SIGNIFICATO STORICO DEL SUFFRAGIO FEMMINILE

a) Evoluzione storica

Il lento affermarsi dei diritti politici della donna si spiega considerando le trasformazioni subite dalle entità statali, determinate in larga parte dal livello di civiltà. All'esame di questi aspetti della storia si è particolarmente consacrato il prof. Werner Kägi nella perizia allestita nel 1956 per incarico dell'Associazione svizzera per il suffragio femminile e intitolata « Der Anspruch der Schweizerfrau auf politische Gleichberechtigung ». Questo studio è stato ripreso e allargato dal medesimo autore nel messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'istituzione del diritto elettorale e di voto della donna nelle faccende federali, del 22 febbraio 1957 (FF 1957, 225).

A noi basterà ricordare che la lotta dell'uomo per influire sul destino della comunità in cui vive non è soltanto di oggi, ma è caratteristica di ogni luogo e di tutti i tempi. Soltanto le circostanze storiche sono diverse. Se precedentemente il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici dipendeva in misura essenziale dalle prestazioni (economiche, militari, ecc.) del singolo, a loro volta generalmente condizionate dalla nascita e dal censo, soltanto con la dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti del 1776 e ancor meglio con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini del 1789 si riconobbe il principio dell'eguaglianza giuridica e dell'eguale dignità degli uomini. E' noto però quanto oggi ancora siano insufficientemente estesi e protetti gli ideali democratici. Ma ciò nonostante, è

interessante osservare che se anche il suffragio femminile non si impose subito alla coscienza politica dei popoli come elemento intrinseco del suffragio universale, proprio nei paesi ove più rapidamente e profondamente si sono imposti gli ideali di libertà, eguaglianza e giustizia si è presto posto il problema dell'estensione dei diritti politici alla donna. Si è arrivati al punto di introdurre il suffragio femminile laddove esso in pratica non ha alcuna portata, mancando la possibilità di svolgere un libero dibattito democratico. Ciò non sminuisce peraltro in alcun modo il principio del suffragio femminile come tale.

L'evoluzione storica dei diritti fondamentali della persona umana ha dato origine ad alcuni documenti che qui non possiamo non citare. Si tratta della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, e della convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950. Esse riconoscono in particolare ad ogni cittadino, uomo o donna, il diritto di partecipare alla sovranità dello Stato. Benchè questi testi non siano vincolanti per il nostro paese esprimono tuttavia dei principi ammessi in quasi tutti i paesi del mondo e fatti propri dall'opinione pubblica internazionale, di fronte ai quali noi non possiamo restare indifferenti.

b) Situazione attuale

Secondo le più recenti statistiche allestite da Pro Helvetia i seguenti Stati non riconoscono attualmente il diritto di voto alla donna: Giordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Nigeria settentrionale, Kongo/Kinshasa, Liechtenstein e Svizzera (o meglio, 18 dei 25 Cantoni e semicantoni che compongono la Svizzera).

Il suffragio femminile fu introdotto per la prima volta negli Stati Uniti tra il 1869 ed il 1917 esso fu istituito in 15 Stati. In Europa, la Norvegia accordò i diritti politici alla donna, anche se in modo limitato, nel 1901. Seguirono la Finlandia, la Svezia e la Danimarca. Dopo i rivolgimenti provocati dalla prima guerra mondiale altri Stati concessero alla donna il diritto di voto: l'URSS nel 1917, la Gran Bretagna e la Germania nel 1918, ecc. Soltanto dopo la seconda guerra mondiale l'esempio si estese alla Francia nel 1944 ed all'Italia nel 1945. Questi dati abbisognano di alcune spiegazioni complementari sul modo in cui fu introdotto nei vari Stati il suffragio femminile.

Inizialmente e in particolare nei paesi nordici i diritti politici della donna furono riconosciuti limitatamente agli affari comunali. Soltanto più tardi essi furono parificati in toto a quelli degli uomini. A quest'esperienza torneremo esaminando più sotto le istanze recentemente avanzate da alcuni Comuni ticinesi. Poi il suffragio femminile fu introdotto grazie all'azione spesso energica delle associazioni femminili, a loro volta grandemente favorite dalla situazione venutasi a creare per effetto delle guerre mondiali. Infine la donna si vide riconoscere i diritti politici per decisione del Parlamento, soltanto in alcuni casi ratificata dal popolo nell'ambito di una scelta costituzionale più ampia.

2. IL SUFFRAGIO FEMMINILE IN SVIZZERA

a) Presenza della donna in Svizzera

Sebbene l'importanza della presenza della donna nella vita sociale, economica e culturale svizzera non sia da nessuno contestata e se è possibile affermare che le nostre leggi proteggono l'essenziale dei suoi diritti, riteniamo opportuno mettere in rilievo alcune considerazioni d'ordine generale alle quali solitamente non si presta abbastanza attenzione e che valgono anche per la Svizzera.

La prima è indubbiamente costituita dai cambiamenti intervenuti in seno alla famiglia. La progressiva evoluzione delle sue funzioni incide sulla posizione della donna, costretta sempre più spesso ad esercitare un'attività lucrativa od almeno

ad interessarsi più di quanto non sia stato il caso in altri tempi agli avvenimenti esteriori alla sfera familiare. Nel saggio dedicato all'« *Emploi et les conditions de travail des femmes en Suisse* », apparso sull'autorevole « *Revue Internationale du Travail* » (vol. 96, settembre 1967, p. 322 e segg.) Marion Janjic rileva, sulla base dei dati raccolti in occasione del censimento federale del 1960, che il 35,3 % della popolazione femminile svizzera di età superiore ai 15 anni esercitava un'attività professionale a titolo principale. Dieci anni prima, nel 1950, la percentuale era del 33,7 % e nel 1941 del 32,7 %. Numerosissime sono poi le donne che lavorano fuori di casa e a domicilio a titolo accessorio. Si assiste nel contempo a un aumento dell'impiego femminile nei rami fondamentali della nostra economia, e cioè nell'industria, nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni. Si tenga poi conto del fatto che le donne svizzere portano ancora il peso maggiore dei lavori domestici e dell'educazione dei figli nell'età dell'obbligo scolastico.

La seconda considerazione da tenere presente nella valutazione della situazione politica in relazione al problema della concessione dei diritti politici alla donna è costituita dalla trasformazione dello Stato e più precisamente dall'estendersi delle sue competenze, tanto che sta diventando un luogo comune parlare di Stato sociale. Il progresso della scienza, lo sviluppo demografico, l'attenuarsi dell'urgenza delle scelte ideologiche rispetto a quelle tecnico-economiche, l'evoluzione dei rapporti internazionali di potenza fanno sì che lo Stato contemporaneo è grandemente diverso da quello conosciuto dalle precedenti generazioni. Il diritto di voto diventa un dovere sempre più impegnativo e difficile da esercitare. Ormai anche in Svizzera gli affari pubblici non riguardano più soltanto il cittadino in quanto uomo o soldato, ma toccano anche la donna nei suoi interessi più alti e nella sua stessa dignità di corresponsabile delle sorti dello Stato.

Queste idee tendono ad imporsi all'attenzione dei politici e, ciò che più conta, dell'opinione pubblica. Anche in Svizzera ci si sforza attualmente di porre rimedio ad alcune situazioni in cui la donna appare sfavorita in modo ingiustificato e in definitiva nocivo per il bene comune. Ci limitiamo a segnalarne due, che più delle altre ci paiono gravi.

La prima riguarda il trattamento riservato alla donna nel campo del lavoro. Nel saggio citato sopra la Janjic mette in evidenza la diversità dei salari, a lavoro uguale, che per la categoria degli operai raggiunge addirittura il 44 %, l'insufficiente protezione della maternità e la difficile condizione in cui viene a trovarsi la donna sposata o vedova che voglia o debba riprendere a lavorare. La nuova legge federale sul lavoro, entrata in vigore il primo febbraio 1966, non ha eliminato che parzialmente questi inconvenienti.

E' poi necessario porre riparo, anche in considerazione di quanto avviene all'estero, all'insufficiente qualificazione scolastica della donna svizzera. Un'inchiesta esperita nel 1966/67 dall'Alleanza delle società femminili svizzere documenta lo stato di inferiorità in cui si trovano le ragazze rispetto ai loro compagni per quel che riguarda i programmi scolastici, il numero degli istituti e l'aiuto finanziario agli studi. A livello universitario questa lacuna è particolarmente evidente. Il « *Bulletin d'information* » del Consiglio svizzero della scienza del luglio 1968 ci informa che su un totale di 5093 studenti svizzeri immatricolati per la prima volta nel semestre invernale 1967/68, solo il 22,4 % è costituito da studentesse, e ciò mentre all'estero questa percentuale raggiunge e in alcuni casi supera il 50 %. Questa situazione è tanto più grave in quanto oltre a privarci dell'apporto intellettuale della donna trascuriamo di valorizzare l'apporto culturale che può esser dato dalla madre ai figli in età scolastica.

A questo punto ci è facile affermare che in Svizzera il contributo effettivo e quello potenziale della donna al progresso materiale e spirituale del paese non sono sufficientemente riconosciuti. Ciò è ancor più evidente nel campo della vita politica, sul quale ci soffermeremo di seguito.

b) Stato dei diritti politici della donna in Svizzera

Il fatto che la Svizzera sia, insieme al Principato del Liechtenstein, l'unico Stato europeo che ancora si oppone all'introduzione del suffragio femminile si spiega in larga misura tenendo conto della sua storia. La Svizzera, dopo secoli di lotte interne, è riuscita a trovare un equilibrio proprio facendo perno sulle disparità di religione, lingua e tradizione politica esistenti nel suo seno e dandosi una organizzazione federalista della quale sono noti gli aspetti positivi. Ma quest'ideale politico implica necessariamente un'accresciuta difficoltà degli enti federale, cantonali e comunali ad accettare le innovazioni anche secondarie che pure sono il segno dei tempi.

Inoltre il nostro sistema politico riserva al cittadino diritti assai estesi, che vanno al di là del semplice diritto elettorale. Il cittadino svizzero ha la possibilità di cui fa spesso uso, di intervenire nel merito delle decisioni politiche o amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, servendosi del diritto di iniziativa costituzionale (sul piano cantonale anche legislativa) e del diritto di referendum obbligatorio e facoltativo.

Riteniamo che il peso della tradizione politica e l'idea che generalmente in Svizzera ci si fa della famiglia spieghino il ritardo con cui il problema del suffragio femminile è stato affrontato. In un contesto più generale è significativo che si vada sempre più affermando la necessità di una revisione totale della Costituzione federale.

Benchè alcuni movimenti femminili interessati alla questione siano sorti verso la fine del diciannovesimo secolo, soltanto nel 1909 essi si unirono in un'Associazione svizzera per il suffragio femminile ormai ben nota per il suo impegno in favore del suffragio femminile e per le ricerche e pubblicazioni svolte in collaborazione con l'Alleanza delle associazioni femminili svizzere sui problemi della donna.

Malgrado le iniziative di alcuni uomini politici il problema del suffragio femminile si è imposto all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale soltanto verso la fine della seconda guerra mondiale. E' per noi di interesse ricordare che nel Canton Ticino le donne patrizie si videro riconoscere già a partire dal 1919 il diritto di voto nelle corporazioni patriziali.

La discussione si è fatta molto vivace negli anni cinquanta, grazie soprattutto all'opera dell'Associazione svizzera per il suffragio femminile. Ben presto i fautori del voto alla donna si resero conto che le loro aspirazioni sarebbero state soddisfatte soltanto con una revisione parziale della Costituzione federale che, all'art. 74, secondo il parere unanime della dottrina, fatto proprio dal Tribunale federale e dal Consiglio federale, deve essere interpretata nel senso che laddove è scritto « Ha diritto di voto nelle elezioni e nelle votazioni ogni svizzero che ha compiuto l'età di vent'anni... » si deve intendere « svizzero di sesso maschile ».

La maggior parte degli uomini politici si schierò a favore del suffragio femminile. Ciò è tanto più meritevole di menzione in quanto il tema era impopolare presso gran parte dell'opinione pubblica maschile.

Fu così che il Consiglio federale presentò all'Assemblea federale il 22 febbraio 1957 un messaggio concernente l'istituzione del diritto elettorale e di voto della donna nelle faccende federali (FF 1957, 225). Il Consiglio nazionale (con 96 voti contro 43) e il Consiglio degli Stati (con 26 voti contro 12) accettarono le proposte del Consiglio federale. In votazione popolare il progetto cadde il primo febbraio 1959 con 654.939 voti contrari e 323.727 favorevoli. Solo tre Cantoni si pronunciarono a favore.

Ecco perchè lo sforzo dei propugnatori dell'estensione dei diritti politici alla donna si diresse a modificare la situazione nei vari Cantoni. Già nel 1959 i Cantoni di Vaud e Neuchâtel accordarono alla donna i diritti politici negli affari cantonali

e comunali. Nel 1960 fu la volta di Ginevra e nel 1966 di Basilea Città. Altri tre Cantoni hanno riconosciuto, ma solo parzialmente, il suffragio femminile: nel 1968 Basilea Campagna per gli affari cantonali, nello stesso anno Berna per gli affari comunali, mentre nel Canton Grigioni il Comune di Coira nel 1968 faceva per primo uso della facoltà di cui all'art. 1 cpv. 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 1962 e concedeva alla donna il diritto di voto negli affari comunali. Altri Comuni grigionesi hanno già imitato la capitale del Cantone.

L'introduzione del suffragio femminile nei Cantoni elencati non ha dato luogo a difficoltà degne di menzione. Benchè non siano ancora state effettuate analisi scientifiche, si può affermare che il comportamento elettorale della donna è simile a quello dell'uomo. Le donne si stanno gradualmente inserendo nel complesso sistema politico dei nostri Cantoni e alcune di esse hanno già ricoperto e ricoprono tutt'ora con onore importanti cariche pubbliche.

E' appena necessario accennare che l'entrata delle donne nella vita politica non ha avuto alcuna conseguenza sul piano delle relazioni coniugali e familiari.

A questo punto ci sia consentito di concludere con la constatazione che sia nei Cantoni ove il suffragio femminile è una realtà che in quelli ove esso non è ancor riuscito ad affermarsi è evidente che l'evoluzione va nel senso del riconoscimento della dignità della donna anche nella sua dimensione politica.

3. PER L'INTRODUZIONE DEL SUFFRAGIO FEMMINILE NEL CANTONE TICINO

a) Presenza della donna nel Ticino

Nel nostro Cantone la donna ha sempre avuto una posizione di importanza. Basti ricordare le responsabilità cui hanno fatto fronte le donne ticinesi durante il periodo dell'emigrazione. Oggi la donna ticinese partecipa attivamente allo sviluppo economico del paese, sia nelle zone agricole e di montagna sia nei centri industriali e commerciali.

Secondo i dati forniti dall'Ufficio cantonale di statistica, nel 1960 ben 21.372 donne svizzere esercitavano nel Ticino una professione a titolo di attività principale: 7.435 nell'industria, 4.554 nel commercio, 2.378 nell'agricoltura, ecc.

Qui non possiamo che ripetere per il nostro Cantone le osservazioni critiche già svolte riguardo alla situazione svizzera. In un'epoca in cui la qualificazione scolastica e professionale è determinante per lo sviluppo economico e spirituale di una nazione, osserviamo per esempio che nel nostro Cantone vi erano nel semestre invernale 1967/68 soltanto 173 studentesse rispetto a 745 studenti.

Nel campo economico l'insufficiente formazione professionale della donna ticinese le permette di accedere solo a posti di lavoro semi-qualificati, ove non soltanto le soddisfazioni sono minori, ma le sue capacità non vengono sufficientemente valorizzate.

La situazione della donna rispetto all'uomo è entrata nel costume da riflettersi addirittura in alcune leggi cantonali, per esempio nella legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e nella legge organica sull'organizzazione giudiziaria civile e penale. Va tuttavia ricordato che le giuriste ticinesi hanno la possibilità di esercitare il notariato (ma soltanto dal 1967).

A titolo indicativo aggiungiamo alcuni dati rilevati dall'Ufficio cantonale di statistica sul numero delle donne ticinesi e potenziali elettrici che, al 31 dicembre 1967, avevano superato i vent'anni. Esse erano circa 75.000, ove è da notare che la cifra esatta non può essere calcolata dato che la Costituzione cantonale prevede

che i ticinesi all'estero facenti parte di un fuoco iscritto nel registro dei fuochi di un Comune del Cantone possono esercitare il diritto di voto in materia cantonale. Alla stessa epoca, e cioè il 18 febbraio 1968, gli elettori iscritti nei cataloghi elettorali per le votazioni cantonali erano 59.521.

Ancora dal profilo statistico si osserva che nel nostro Cantone, in media, su 1.000 abitanti svizzeri, 456 sono uomini e 544 donne.

b) Storia del suffragio femminile nel Ticino

Il primo accenno al riconoscimento dei diritti politici alla donna si ebbe nella seduta della Costituente del 18 maggio 1892 da parte dei deputati Adamini, Aostalli, Santini e Laurenti con una proposta che prevedeva tuttavia solo il diritto di voto attivo e non la eleggibilità. La proposta cadde nella seduta del 21 maggio. Il problema fu ripreso dopo la prima guerra mondiale da Emilio Bossi, che presentò al Gran Consiglio, nella seduta del 21 aprile 1919, una proposta tendente a concedere alle donne il diritto di voto e di eleggibilità. Anche stavolta la proposta non fu accolta, se pure contemporaneamente il Gran Consiglio accordò alla donna patrizia il diritto di voto attivo e passivo nelle corporazioni patriziali che posseggono beni immobili. Nello stesso anno, il 29 giugno, il consigliere federale Giuseppe Motta lanciava a Bellinzona, in occasione della festa cantonale di ginnastica, un appello in favore del voto alla donna.

Nella Costituente del 1921, il gruppo socialista, per bocca dell'on. Zeli, si pronunciò in favore dell'introduzione del suffragio femminile. L'on. Giuseppe Cattori presentò il primo agosto 1921 una proposta avente lo stesso scopo. Il progetto di riforma cadde però con il voto negativo sul complesso; pronunciato dal Gran Consiglio in seconda lettura il 24 novembre 1921.

Alcuni anni dopo, nel 1933, un gruppo di donne fondò il Movimento sociale femminile divenuto, dopo il 1954, Associazione ticinese per il voto alla donna. Desideriamo segnalare a questo proposito che l'opera prestata dalle organizzazioni femminili, fuori e dentro i partiti politici, ha certo grandemente contribuito al progresso della causa del voto alla donna e anche, ci pare, a sensibilizzare l'opinione pubblica femminile.

Il problema fu riproposto dal Consiglio di Stato al Gran Consiglio con il messaggio del 4 giugno 1946 che, trattando di diverse riforme costituzionali in materia elettorale proponeva, tra l'altro, la modificazione dell'art. 3 della riforma costituzionale 20 novembre 1875. Su queste proposte si pronunciava la Commissione della Legislazione con suo rapporto del 15 luglio dello stesso anno, raccomandandone a maggioranza al Gran Consiglio l'adozione. Le proposte di riforma furono approvate dal Gran Consiglio il 18 luglio 1946 con 21 voti favorevoli e 12 contrari.

Il progetto, così approvato dal Gran Consiglio e ufficialmente appoggiato da tutti i partiti fatta eccezione per quello agrario, fu respinto nella consultazione popolare del 3 novembre 1946 con 14.093 voti contrari e 4.174 voti favorevoli.

Malgrado l'esito negativo della votazione l'opinione pubblica continuò ad interessarsi al suffragio femminile. Citiamo qui le uniche pubblicazioni apparse nel nostro Cantone a questo riguardo: dell'avv. Brenno Gallacchi « Una grande ingiustizia sociale » (Agno, 1953) e del consigliere di Stato Mario Soldini « Il voto alle donne » (Bellinzona, 1956).

In occasione della votazione federale del primo febbraio 1959 la campagna elettorale fu nel Ticino assai vivace, e i risultati lo dimostrano: i voti negativi furono 18.218 e i voti favorevoli 10.738. Gli avversari del suffragio femminile erano scesi, rispetto al 1946, dal 73,14 % al 62,9 % dei votanti. E infatti l'opinione pubblica continuò ad interessarsi alla questione, anche perchè seguiva le esperienze in corso nella Svizzera romanda.

Si arrivò così al 1965. Il 2 novembre di quell'anno tutti i movimenti politici giovanili dei partiti ticinesi si unirono e lanciarono insieme un'iniziativa popolare

in materia costituzionale per il suffragio femminile, che fu sottoscritta da 11.817 cittadini. Il Gran Consiglio elaborò in data 24 febbraio 1966 un controprogetto diverso dal testo dell'iniziativa soltanto dal profilo formale e ne raccomandò l'accettazione al popolo, con un solo voto contrario.

I movimenti politici giovanili, appoggiati dall'Associazione ticinese per il suffragio femminile e dai partiti, fecero un notevole sforzo di propaganda, tanto più interessante in quanto questa fu la prima occasione in cui fu dato di vedere i diversi movimenti politici lavorare così strettamente. Ma il 24 aprile 1966 la maggioranza dell'elettorato, con 17.155 voti contrari e 15.961 voti favorevoli, si pronunciò contraria alla concessione dei diritti politici alla donna. Si noti che ben 96 Comuni diedero delle maggioranze favorevoli.

c) Urgenza dell'introduzione del suffragio femminile nel Canton Ticino

Dal 1966 il problema del suffragio femminile non ha cessato di tener desta l'attenzione dell'opinione pubblica e degli uomini politici. Da allora due nuove circostanze sono intervenute ad indurci a presentare, a neppure tre anni di distanza dall'ultima consultazione popolare, una analoga proposta di modifica della Costituzione cantonale.

La prima è il crescente disagio che si fa strada tra i cittadini più sensibili alle cose dello Stato per il fatto che la Svizzera, anche a causa della discriminazione della donna in campo politico, non può sottoscrivere senza riserve la convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il rapporto del Consiglio federale, pubblicato il 10 dicembre 1968, nella ricorrenza del ventesimo anniversario della proclamazione dei diritti dell'uomo da parte dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ne fa ampiamente stato. A questo proposito è da ricordare come il Gruppo parlamentare conservatore democratico con mozione 18 dicembre 1968, riferendosi all'anno internazionale dei diritti dell'uomo abbia sancito, tra altro, «sollecite iniziative intese a ottenere la completa parificazione della donna sul piano politico e sociale».

Il secondo è l'improvvisa urgenza con cui si pone alla classe politica da parte dei giovani il problema della riforma dello Stato nel senso di permettere una più larga ed effettiva partecipazione dei cittadini alla sua direzione. Gli on. Vassalli e Bottani hanno d'altronde presentato in Gran Consiglio in data 4 giugno 1968 una mozione in cui invitano il Consiglio di Stato a ridurre dai 20 ai 18 anni compiuti il limite temporale inferiore per l'esercizio dei diritti politici nelle faccende cantonali e comunali. In questo contesto la situazione politica attuale della donna ticinese diventa sempre più intollerabile. Analoga mozione è stata presentata dal Gruppo socialista nella seduta del 25 novembre 1968.

Per tutti i motivi indicati fin qui noi riteniamo essere nostro dovere di Autorità politica proporre senza ulteriori ritardi al Gran Consiglio una modifica della Costituzione cantonale intesa a dare alla donna i diritti politici negli affari cantonali e comunali, in attesa che la donna abbia a vedersi presto riconosciuti i medesimi diritti a livello federale.

Sappiamo di rispondere alle istanze di numerosi cittadini e delle donne ticinesi, oltre che dei partiti politici, già espresse anche in Gran Consiglio.

Vi è ancora un aspetto di natura affatto formale della nostra proposta di riforma costituzionale che merita di essere spiegato. Vi proponiamo infatti di concedere i diritti politici alla donna sia negli affari cantonali che in quelli comunali. A questo riguardo è stato da più parti avanzato il suggerimento di riconoscere alla donna i diritti politici limitatamente agli affari comunali. Quest'idea, di realizzazione pratica probabilmente più facile della nostra, è stata lanciata da alcuni Comuni, desiderosi di permettere alla donna di accedere il più presto possibile alla politica comunale.

Non crediamo di poter accogliere questa pur lodevole proposta, per varie ragioni. Prima di tutto vogliamo evitare che tra le donne dei diversi Comuni vengano a crearsi eccessive disparità di trattamento, tali da generare risentimenti. Poi riteniamo che oggi sia sempre più difficile, per non dire pericoloso, distinguere i problemi del Cantone da quelli puramente comunali. Basti pensare alla legislazione fiscale, urbanistica, ecc. Infine siamo del parere che la donna ticinese sia in grado di assumere le responsabilità politiche in modo pieno, senza umilianti limitazioni, che tornerebbero offensive per la sua dignità e per il prestigio del nostro Cantone.

d) Procedura

La nostra proposta tende a modificare l'art. 13 della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 (testo riordinato accettato dal popolo il 29 ottobre 1967) e a introdurre una norma transitoria concernente l'entrata in vigore del nuovo art. 13 in caso di approvazione popolare.

L'art. 13 della Costituzione cantonale ha attualmente il seguente tenore :

« Ogni cittadino svizzero domiciliato nel Cantone ha diritto di voto negli affari cantonali e comunali ed esercita ogni altro diritto civile e politico in conformità della Costituzione federale e delle relative leggi ».

Questa formulazione è stata criticata dalla Commissione di periti per l'esame dei testi costituzionali presieduta dall'ex-consigliere federale Giuseppe Lepori (Rapporto, 1964, p. 51/2) perchè non precisa la norma relativa all'età per l'esercizio della cittadinanza attiva. Il testo che vi proponiamo, elaborato dal nostro consulente giuridico, ovvia a quest'inconveniente. Esso non differisce d'altronde dal testo sottoposto dal Gran Consiglio al popolo in occasione della votazione cantonale del 24 aprile 1966.

Vi invitiamo ad aggiungere una norma transitoria (art. 63) avente lo scopo di fissare al primo gennaio 1970 l'entrata in vigore del nuovo articolo costituzionale. I motivi di questa norma transitoria sono diversi. Prima di tutto si imporrà un adattamento dell'organizzazione amministrativa: aggiornamento generale dei cataloghi elettorali cantonali e comunali, riordinamento degli uffici e delle cabine elettorali, ecc. Questo lavoro di riorganizzazione implicherà certamente l'aggiornamento della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

Dovranno essere affrontate le questioni d'ordine costituzionale e legislativo relative per esempio alla composizione e al numero dei membri del Gran Consiglio, al numero delle forme per l'iniziativa popolare in materia costituzionale e legislativa, al numero delle firme per l'esercizio del diritto di referendum, ecc. Tutti questi problemi potrebbero comportare delle modifiche della Costituzione cantonale e, oltre che della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 13 febbraio 1954 già citata, della legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 e della legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954.

Dovrà pure essere esaminata la necessità di modificare la legge organica comunale del 1. marzo 1950, la legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886.

Non mancheremo di sollecitare delle prese di posizione da parte dei partiti e di provvedere il più rapidamente possibile alle modifiche costituzionali e legislative che dovessero rivelarsi più opportune nell'ambito della riforma del nostro sistema elettorale.

La prevista data d'entrata in vigore presuppone pertanto un aggiornamento sollecito delle norme ritenute di carattere essenziale a tale fine.

Le seguenti mozioni saranno da ritenere evase, per quanto ha riferimento al diritto di voto alla donna, con il messaggio e la proposta di riforma costituzionale:

- mozione del Gruppo socialista (on. Ongaro e confirmatari) del 17 gennaio 1967;
 - mozione degli on.li Monetti e Cavagna del 2 aprile 1968 ;
 - mozione del Gruppo liberale radicale (on. Guglielmoni e confirmatari) del 4 giugno 1968 ;
 - mozione del Gruppo conservatore democratico (on. Vassalli) del 4 giugno 1968;
 - mozione del Gruppo socialista (on. Agostinetti) del 25 novembre 1968.
- Proponiamo pertanto l'accoglimento della proposta riforma costituzionale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

MODIFICAZIONE
dell'art. 13 della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830
(testo riordinato)
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 dicembre 1968 n. 1557 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 13 della Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830 (testo riordinato) è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 13. — I cittadini svizzeri d'ambo i sessi, domiciliati nel Cantone, acquistano il diritto di voto e ogni altro diritto politico negli affari cantonali e comunali all'età di venti anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.

Art. 2. — Alla Costituzione cantonale medesima è aggiunta una norma transitoria del seguente tenore :

Art. 63. — La norma di cui all'art. 13 sarà applicata per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 3. — Questa riforma costituzionale sarà sottoposta al voto popolare ; in caso d'accettazione essa sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

